



ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod.Mecc.: MEIC88300C

Circolare n. 23

I.C. PRIMO - MILAZZO Prot. 0010157 del 24/09/2021 07 (Uscita)

Ai docenti

Al personale ATA

All'AA area personale

Al DSGA

SITO WEB

Registro ArgoNext

Oggetto: Permessi legge 104/92 e Programmazione mensile.

Si ritiene opportuno ricordare al personale docente ed ATA che la circolare n. 13/2010, prevede che i lavoratori beneficiari dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010 sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico **i giorni di assenza con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese per consentire una funzionale organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.**

La stessa circolare applicativa n. 45/2011 dell'Inps, con riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, ha precisato che *“Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”*.

In ordine a quanto sopra è intervenuto di recente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con interpelli n. 1/2012 e n. 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad una effettiva assistenza.

Il vigente CCNL del comparto scuola prevede che tali permessi **“devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”** anche al fine di evitare che, sistematicamente, le stesse classi e gli stessi alunni non fruiscano delle ore di lezione della medesima disciplina.

L'art. 32 del vigente CCNL del comparto scuola, per il solo personale ATA, ha previsto l'opportunità di poter utilizzare i tre giorni di permesso mensile previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 104/92 ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. Anche il personale ATA che fruisce dei permessi deve predisporre di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio all'inizio di ogni mese. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,

comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Al fine di assicurare l'organizzazione del servizio stesso e il buon andamento dell'attività, coloro che fruiranno dei permessi in parola, considerata la specificità del servizio scolastico, che comporta assunzioni di responsabilità civili e penali connesse alla vigilanza ed alla tutela della sicurezza degli alunni, nonché difesa della garanzia del diritto all'istruzione, sono tenuti a produrre una pianificazione mensile (vedi fac simile) da presentare entro il 27 del mese precedente, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile.

In caso di improvvise e improcrastinabili esigenze di tutela della persona assistita il lavoratore con propria dichiarazione scritta con assunzione di responsabilità personale ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.

Tale programmazione, non sostituisce comunque il modello di richiesta di fruizione del permesso che il personale deve produrre in segreteria attraverso l'apposita funzione di ARGO.

Si ricorda che anche la dichiarazione di conferma dei requisiti documentati il precedente anno scolastico, deve essere accompagnata sempre dalla presentazione del verbale di individuazione in situazione di handicap della persona assistita.

Infine si evidenzia che la sola presentazione della domanda di fruizione o la conferma della permanenza dei requisiti che danno titolo alla fruizione degli specifici permessi, non dà diritto al lavoratore la fruizione immediata dei permessi ma occorre attendere che venga emesso da parte del dirigente scolastico il relativo decreto di concessione.

Si coglie l'occasione, inoltre, per informare che la Scuola, come ogni Amministrazione Pubblica, è tenuta a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica tutte le giornate fruite a tale titolo da ciascun lavoratore.

I lavoratori interessati alla fruizione dei permessi di cui trattasi devono presentare la relativa richiesta e/o la conferma della permanenza dei requisiti entro e non oltre il 27 settembre p.v.

Tutte le richieste sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli articoli 46-47 del DPR 445/200 dovranno essere debitamente sottoscritte, accompagnate dalla relativa documentazione (verbale- dichiarazioni degli altri familiari, ecc.) e inviate per e-mail (meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it).

Tutti i lavoratori che fruiscono dei benefici di che trattasi, dovranno compilare anche la scheda informativa ai fini della raccolta e trasmissione telematica alla apposita banca dati istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per il monitoraggio e il controllo della legittima fruizione dei permessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 93*